



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino

nel procedimento iscritto al n. 14 dell'anno 2021 del Ruolo

Generale presentato

PIDDINI MARCANTONIO (avv. GRAMMATICO GIUSEPPE)

OCC (dott.ssa Antonella Ferraro)

CON OSSERVAZIONI FORMULATE DA

INPS (avv. A G Rizzo, avv D Cernigliaro)

BANCA PROGETTO SPA (avv. T. Spinelli Giordano)

esaminato il ricorso depositato il 23 settembre 2021 dal sig. Piddini Marcantonio per l'omologa del piano del consumatore, e tutta la documentazione allegata;

visti i decreti del 5.10.2021 e del 7.10.2021 con i quali il Giudice delegato ha richiesto chiarimenti ed integrazioni;

vista la nota dell'8.10.2021 con la quale il ricorrente ha integrato la documentazione ed ha parzialmente modificato la proposta di piano del consumatore;

visto il decreto di fissazione di udienza del 4.11.2021;

rilevata l'attestazione a firma della dott.ssa Antonella Ferraro, quale professionista nominato gestore della crisi dall'organismo per la composizione delle crisi da



sovraindebitamento;

rilevato che è stata offerta in comunicazione la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012 ss.mm., nonché la relazione redatta dal gestore della crisi attestante la fattibilità del piano;

considerato che nel presente procedimento hanno formulato osservazioni l'INPS, creditore ipotecario, e la Banca Progetto spa, creditore cessionario del quinto dello stipendio, opponendosi alla richiesta di omologa sotto diversi profili che verranno esaminati infra;

ciò posto, ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, dal momento che i debitori risiedono a Palermo;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

rilevato che gli istanti hanno dichiarato di:

- non essere soggetti a procedure concorsuali previste dagli articoli 1 e seguenti l.f., in quanto persona fisica che non svolge attività d'impresa;

- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, a procedure di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012;

- di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della richiamata legge;

tanto premesso



OSSERVA

Passando all'esame delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte, va rilevato che l'OCC ha evidenziato – ed è documentato – che le difficoltà finanziarie del ricorrente sono sorte nel 2000, a causa della separazione con la moglie e del trasferimento di quest'ultima con il loro figlio a Catanzaro determinando per il Piddini un imprevisto incremento di spese per le trasferte da sostenere necessarie per il mantenimento di un rapporto di genitorialità. La crisi economica del Piddini si è, poi, acuita a causa della formazione di un nuovo nucleo familiare e con la nascita di un figlio, nel 2013, oltre alla convivenza con una precedente figlia dell'attuale compagna di vita.

Sulla scorta di quanto esposto deve ritenersi che il Piddini, dunque, seppur destinatario di un reddito da lavoro dipendente ha subito vicissitudini personali legate a esigenze prettamente familiari e indubbiamente imprevedibili, che hanno fatto venir meno la possibilità di far compiutamente fronte alle obbligazioni contratte incolpevolmente.

Ciò posto, esaminate le cause dell'indebitamento, occorre a questo punto esaminare la posizione debitoria del ricorrente.

Non può revocarsi in dubbio lo stato di sovraindebitamento in cui versa il Piddini, in ragione della sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte pari



complessivamente ad euro 365.964,37 e il patrimonio a disposizione prontamente liquidabile per farvi fronte.

Difatti, la famiglia del Piddini, (assistente capo della Polizia di Stato) è composta da lui, la coniuge e due minorenni conviventi, tutti e tre privi di reddito personale, e percepisce una retribuzione mensile pari all'incirca ad euro 2300,00; una parte della predetta somma, quantificata dall'istante approssimativamente in euro 1.140,00, è destinata al sostentamento suo e della famiglia (ivi incluso la quota del mantenimento del figlio convivente con la ex coniuge, pari a euro 300,00).

È proprietario dell'immobile sito in Palermo, c.so Calatafimi n. 1013/C, iscritto catasto urbano al fg 57, p.lla 401, sub 12 di 116 mq, gravato da ipoteca.

I debiti dichiarati nel piano presentato dal Sig. Piddini e attestati dall'OCC sono rappresentati nella seguente tabella:

Creditore	Tipologia del debito	Origine debito	del Importo	Note
FIGLIO PRECEDENTE MATRIMONIO	Impignorabile	Tribunale di Catanzaro: Sentenza di divorzio n. 631/2014	3.600,00 €	Corresponsione di € 300,00 mensile a titolo di mantenimento



I.N.P.S.	Privilegiato	Mutuo Ipotecario	189.254,85 €	Data conteggio risoluzione 30/04/2021: dal Totale di debito residuo dovuto secondo l'INPS, è stata decurtata dal Gestore della Crisi una rata in più identificata con bonifico bancario avvenuto il 29/12/2020
DEUTSHE BANK	Chirografario	Prestito personale		Prestito acceso a Luglio 2014. A Marzo 2016 il debito residuo di € 23.454,00 passa a BANCA IFIS SPA



BARCLAYS	Chirografario	Prestito personale		A Luglio 2017 il
BANK				debito residuo di €
IRELAND PLC				4.832,00 passa a
				BANCA IFIS SPA
IFIS NPL	Chirografario	Da BANCA IFIS	28.286,00 €	Da
INVESTING SPA		SPA		INFORMAZIONI
				PRESENTI
				NELL'ARCHIVIO
				DELLA
				CENTRALE DEI
				RISCHI della
				Banca D'Italia in
				data
				Luglio 2018, data
				nella quale il debito
				viene ceduto
				da "BANCA IFIS
				SPA" a "IFIS NPL
				INVESTING SPA".
IFIS NPL	Chirografario	AGOS DUCATO	37.477,86 €	In origine, tale
INVESTING SPA		SPA		debito figurava in
				AGOS DUCATO
				SPA
				per un importo pari a
				28.617. A Marzo



				2019 il debito
				residuo passa a
				IFIS NPL
				INVESTING SPA.
				L'importo
				che figura in tab. è
				l'ammontare
				successivo all'Atto
				di pignoramento n.
				4826 del
				03.12.2020
				comprensivo delle
				spese legali.
PRESTITALIA SPA	Chirografario	Cessione di 1/5 dello stipendio	31.924,00 €	Da CRIF SPA con dati aggiornati al 31/03/2021
BANCA PROGETTO SPA	Chirografario	Cessione di 1/5 dello stipendio	32.656,51 €	Da Piano di Ammortamento al 30/04/2021
AGENZIA DELLE ENTRATE	Chirografario e Privilegiato	Imposta di registro/IRPEF	11.115,75 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di tributi, sanzioni ed interessi) +



				eventuali interessi di mora maturati
RISCOSSIONE	Chirografario	Aggi, spese di	5.008,01 €	Amministrazione
SICILIA SP		notifica		Finanziaria:
		e diritti di		Registro tasse
		riscossione		riscosse
				interessi Sicilia da
				anno di imposta
				2007 ad anno di
				imposta 2014
REGIONE	Chirografario e	Tassa	2.038,42 €	Importi iscritti a
SICILIA	Privilegiato	automobilistica		ruolo (comprensivi
				di tributi,
				sanzioni ed
				interessi) +
				eventuali interessi
				di mora
				maturati
REGIONE	Chirografario e	Tassa	887,06 €	Importi iscritti a
CALABRIA	Privilegiato	automobilistica		ruolo (comprensivi
				di tributi,
				sanzioni ed
				interessi) +
				eventuali interessi



				di mora
				maturati
COMUNE DI PALERMO	Chirografario e Privilegiato	Contravvenzioni codice della strada L. 689/81 e Tassa sui Rifiuti	5.338,69 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di tributi, sanzioni ed interessi) + eventuali interessi di mora maturati
COMUNE DI CATANZARO	Chirografario	Contravvenzioni codice della strada L. 689/81	310,89 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di tributi, sanzioni ed interessi) + eventuali interessi di mora maturati
COMUNE DI CINISI	Chirografario	Contravvenzioni codice della strada L. 689/82	467,22 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di tributi, sanzioni ed interessi) + eventuali interessi di mora



				maturati
PREFETTURA DI PALERMO	Chirografario	Contrav. codice della strada L. 689/81 e Sanzione Amministrativa D.L. 507/99	7.092,11 €	Importi iscritti a ruolo (comprensivi di tributi, sanzioni ed interessi) + eventuali interessi di mora maturati
Dott. Fabio Pipia	Prededucibile	Totale parcella professionista (compenso professionale + 4% cassa + altri accessori	2.044,00 €	Il compenso non è soggetto ad iva o ritenuta in quanto il professionista si avvale del regime agevolato ex L. 190/14 e smi "c.d. regime forfettario"
Avv. Giuseppe Grammatico	Prededucibile	Totale parcella professionista (compenso professionale +	3.588,00 €	Il compenso non è soggetto ad iva o ritenuta in quanto il



		4%		professionista si
		cassa + altri		avvale del regime
		accessori)		agevolato ex L.
				190/14 e smi "c.d.
				regime
				forfettario"
OCC Palermo	Prededucibile		4.875,00 €	
		totale	365.964,37 €	

Il complesso dei creditori ascrivibili al sig. Piddini ammonta pertanto ad euro 365.964,37, di cui euro 10.507,00 crediti di natura prededucibile sorti in occasione della presente procedura.

Il ricorrente ha proposto nel piano il pagamento integrale delle spese in prededuzione in n. 6 rate in un arco temporale di 6 mesi, corrispondendo all'atto dell'omologa la somma di euro 3.544,00 e nei successivi sei mesi rate di euro 1160,50 suddivise fra i professionisti.

Ultimati i pagamenti dei creditori prededucibili, nelle successive 84 rate verrà corrisposto ai creditori chirografari il 40% dell'importo dovuto e al creditore ipotecario il 57% del residuo in un arco temporale (per quest'ultimo) di 12 anni e 5 mesi per un importo complessivo di euro 108.441,98, a



fronte dell'importo dovuto euro 189.254,85.

Il gestore della crisi ha attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria sul rilievo che la vendita dell'abitazione familiare non consentirebbe al creditore ipotecario di ottenere un importo maggiore rispetto a quello proposto nel piano.

A fronte della predetta proposta, va rilevato che l'INPS ha formulato osservazioni, opponendosi all'omologa del piano, rilevando che il valore dell'immobile è superiore alla stima allegata dal ricorrente e precisando che in data 22.12.2021 l'INPS, con determina del 22.12.2021 n.89, ha provveduto a risolvere il contratto di mutuo con il Piddini, sicchè l'importo dovuto dal ricorrente non attiene soltanto alle rate scadute ma all'intero debito. Ha, inoltre, contestato la durata del piano deducendo altresì la sussistenza della colpa grave del ricorrente nel contrarre un mutuo in un momento in cui la sua crisi finanziaria era già evidente.

Inoltre, la Banca progetto spa ha contestato la collocazione del proprio credito fra i chirografari nonostante il privilegio ex art. 2751bis c.c. di cui gode e ha altresì contestato la falcidia applicata al proprio credito garantito dalla retribuzione del ricorrente.

Passando ad esaminare le osservazioni formulate, partendo dall'eccezione preliminare di inammissibilità per colpa grave, occorre premettere che l'art. 12 bis comma 3 L. 3/2012, così



come riformulato, prevede che il giudice omologa il piano *“verificate l’ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti”*.

Tanto premesso, il sindacato sulla meritevolezza è stato collocato fra i requisiti di ammissibilità, ex art. 7 comma 2 lett d-ter), ed è stato ricondotto alle ipotesi in cui la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode, circoscrivendo maggiormente le condotte oggetto di analisi rispetto alla precedente disciplina.

L’accesso al piano del consumatore, dunque, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto, anche per la rilevanza dell’effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz’altro sacrificati, salva la contestazione della convenienza del piano ex art. 12bis comma 4, L. n. 3/2012), ad un sindacato sulla condotta assunta dal debitore.

Siffatto accertamento deve rigorosamente valutare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile.

La valutazione sul grado della colpa consiste, inoltre, in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di



una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazione, fra i quali rientrano la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare e le entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha prima dovuto affrontare le spese del mantenimento e delle trasferte a Catanzaro per poter proseguire un rapporto con il figlio (evento certamente non preventivabile) e successivamente dal 2009 ha costruito un nuovo nucleo familiare, dovendo garantire ai propri familiari un'abitazione, anch'esso evento (la creazione di una nuova famiglia) non preventivabile né tantomeno sottoponibile a censura in un procedimento giurisdizionale.

Siffatti eventi hanno condotto il ricorrente a fare ricorso al credito per quattro volte, dal 2000 al 2020, e a stipulare un mutuo ipotecario gravante mensilmente per euro 850,00 circa, causando un'incidenza del debito sul reddito mensile superiore al 50%, impossibile da ripianare.

Il numero di volte in cui il ricorrente è ricorso al credito in un arco di tempo di vent'anni e l'importo della rata del mutuo, paragonabile ad un canone di locazione di



un'abitazione che comunque andava garantita al proprio nucleo familiare, connotano la condotta del Piddini con una colpa che non può qualificarsi come grave.

Ai fini della proposta del piano è ininfluyente la risoluzione del contratto di mutuo intervenuta dopo il deposito del ricorso di sovraindebitamento.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile.*

Questo comporta che anche il debito derivante da un mutuo ipotecario deve considerarsi infine scaduto nel momento dell'apertura del procedimento, così da dover essere soddisfatto per intero senza rilevanza dell'ammortamento originario. E ben vero giova dire che tale conclusione resisterebbe anche se si ipotizzasse l'inesistibilità all'accordo di composizione dell'art. 55, secondo comma, legge fall., in base all'omesso richiamo di tale norma nella legge speciale.



Rileverebbe pur sempre l'art. 1186 cod. civ., secondo cui, anche se il termine di pagamento è stabilito nell'interesse del debitore, esso si considera scaduto ove il debitore sia divenuto insolvente (Cass. sent. n. 17834/2019).

Sulla scorta di ciò, la risoluzione è intervenuta su un credito che già per effetto del deposito del ricorso era interamente scaduto.

In ordine, invece, alla stima del bene immobile e all'alternativa liquidatoria si precisa che parte ricorrente ha depositato una perizia di stima giurata nella quale il bene immobile è stimato in euro 127.600,00 (1.100,00 euro al mq) ridotto del 15% come da vendita giudiziaria, individuando l'importo di base d'asta iniziale in euro 108.460,00. Sulla base del predetto importo il Piddini ha quantificato la somma da corrispondere al creditore ipotecario, consentendo così di pagare ai creditori chirografari il 40% del credito.

L'INPS nella propria memoria ha, invece, contestato la stima dell'immobile rilevando che nel 2014 in sede di stipula del contratto di mutuo l'immobile era stato stimato 180.000,00 euro.

E' appena il caso di rilevare che la stima allegata dall'INPS risale ad otto anni fa, mentre la relazione del ricorrente è stata redatta nel 2020 dopo un sopralluogo recente dell'immobile.

A ciò si aggiunga che, il ricorrente ha preso come base -



per la quantificazione della somma da corrispondere all'istituto previdenziale - l'importo stimato ridotto del 15% omettendo, dunque, di quantificare i ribassi del 25% per i successivi tentativi di vendita, evento più che probabile, ed omettendo altresì di quantificare i costi legati alla vendita giudiziaria come la relazione notarile e la stima dell'immobile, nonché il costo del liquidatore.

Sicchè, quantificate le predette spese l'importo spettante all'Istituto sarebbe inferiore a quello previsto nella proposta di piano anche a voler ritenere più congrua la perizia di stima del 2014 di euro 180.000,00.

Basti pensare che riducendo del 15% l'importo stimato dall'INPS si giungerebbe alla prima base d'asta ad euro 153.000,00 (offerta minima efficace euro 114.750,00) e al secondo tentativo di vendita la base d'asta sarebbe 114.750,00 euro (offerta minima efficace 86.062,5), sicchè la somma quantificata dal ricorrente da corrispondere al creditore ipotecario, di euro 108.460,00 rispetta la prescrizione di cui all'art.7, comma 1 secondo periodo, della l. 3/2012 ssmm e pertanto la proposta di piano è ammissibile.

Va anche condivisa la riduzione della durata del piano rispetto alla prima proposta, atteso che l'art.8 comma 1 ter l. 3/2012 prevede il mantenimento delle scadenze originarie delle rate di mutuo soltanto nell'ipotesi di adempimento integrale; nel caso di specie, atteso l'inadempimento del



ricorrente è coerente prevedere il pagamento rateale a partire dai sei mesi dall'omologa e per una durata di 12 anni e 5 mesi.

Siffatta durata del piano è peraltro conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che *è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata) (Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019).*

Nel caso di specie – tenuto conto della fonte di reddito da lavoro dipendente del debitore - l'allungamento dell'esecuzione del piano consente di soddisfare maggiormente sia il creditore ipotecario che i creditori



chirografari che altrimenti vedrebbero la loro posizione maggiormente compromessa.

Con precipuo riguardo alla contestazione formulata dal creditore Banca progetto spa sotto il profilo della natura privilegiata della cessione e sulla falcidiabilità della stessa, è appena il caso di rilevare che la natura privilegiata del credito potrebbe al più ritenersi riconoscibile per le eventuali quote di cessione non corrisposte al cessionario e anteriori al deposito della domanda, atteso che, a norma dell'art. 1263 c.c., il credito è stato ceduto con i suoi privilegi.

Diversamente, per i crediti della cessione che maturano successivamente alla presentazione della domanda, la creditrice non può azionare i crediti ceduti, ma il credito derivante dal finanziamento già erogato, che è chirografario, per cui per questa parte non può avvalersi del privilegio del dipendente.

Dalla documentazione in atti, e in particolare dall'istanza dell'1.12.2021, emerge che il cessionario ha continuato a trattenere parte della retribuzione, sicchè il credito da lui vantato riguarda il finanziamento erogato di natura chirografaria.

Sulla falcidia applicata alla cessione del quinto, occorre precisare che a seguito della riforma intervenuta con la legge di conversione del dl 137/2020, l'art. 8 l. n. 3/2012 prevede al comma 1-bis l'espressa possibilità di falcidiare anche i



debiti derivanti da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, dirimendo il dibattito giurisprudenziale sorto sulla possibilità o meno di includere nella falciatura dei debiti anche questo tipo di finanziamento.

Alla luce di quanto esposto, discende che devono essere rigettate, in quanto infondate, tutte le eccezioni sollevate dai creditori che hanno formulato osservazioni al piano del sig. Piddini.

Vale poi soggiungere che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

In conclusione, al lume delle argomentazioni sin qui illustrate, la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori, avuto riguardo alla ratio della legge sul sovraindebitamento che - come già sottolineato in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale- è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura.



Consegue che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate all'OCC incaricato la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Non ricorrono, infine, i presupposti per la cancellazione – sollecitata dall'INPS – dell'espressione (asseritamente) offensiva contenuta a pag. 2 (ultimo cpv) e 3, rigo 1 e 2, della memoria depositata dal ricorrente in data 1 febbraio 2022, ben attagliandosi al caso di specie il principio per cui *“la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 c.p.c., va esclusa allorché l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incompsto intento dispregiativo e non riveli un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinata a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni ovvero la fondatezza delle tesi contro di essa esposte”* (Cass. civ. n. 3277/2008)

P.Q.M.

OMOLOGA

- il piano del consumatore predisposto da Piddini



Marcantonio, nato a Palermo il 21.7.1970;

- attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott.ssa Antonella Ferraro, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE

1) che sia sospeso, fino al completamento del piano del consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di Piddini Marcantonio a favore di Banca Progetto spa e di Prestitalia spa per i prestiti a suo tempo concessi;

2) che il debitore provveda ai pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato mediante bonifici bancari entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di aprile 2022, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici effettuati entro il successivo giorno 15 al Professionista;

3) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

4) la pubblicità del presente decreto, a cura dell'OCC, eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy dei ricorrenti, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

5) la comunicazione a cura dell'OCC a ciascun creditore



secondo le modalità previste dall'art 15 l. 3/2012;

6) stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della proposta di piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano stesso;

lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Palermo, in data 01/03/2022

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

